



Corso Pratico di Diritto

RIASSUNTI PRATICI DI DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**sito web: www.corsopraticodidiritto.it
E-mail: corsopraticodiritto@gmail.com**

INDICE

1. LA LEGISLAZIONE SOCIALE
2. I SOGGETTI DELLA LEGISLAZIONE SOCIALE
3. IL RAPPORTO GIURIDICO PREVIDENZIALE
4. LE RIFORME DEL SISTEMA PENSIONISTICO
5. IL CALCOLO DELLE PENSIONI
6. I TRATTAMENTI PENSIONISTICI
7. TRATTAMENTI MINIMI E INTEGRAZIONE DELLE PENSIONI, PEREQUAZIONE E CUMULO
8. L'ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
9. L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI (INAIL)
10. LA DEVOLUZIONE DEL TFR ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
11. L'ASSISTENZA SOCIALE
12. IL TERZO SETTORE
13. MISURE DI NATURA ASSISTENZIALE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE

L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI (INAIL)

Il diritto alle prestazioni assicurative sorge in tutti i casi di **“infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'invalidità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'invalidità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni”**.

Nello specifico, l'**infortunio sul lavoro** può essere definito come **ogni lesione originata, in occasione di lavoro, da causa violenta che determini la morte della persona o ne abolisca o comunque menomi permanentemente o temporaneamente la capacità lavorativa**.

Pertanto, gli **elementi** che debbono sussistere **contemporaneamente** affinché si configuri un infortunio indennizzabile sono:

- ➔ la **lesione**, ovvero ogni alterazione recata all'organismo psico-fisico del lavoratore, che **riduca o elimini** le attitudini del soggetto a svolgere attività lavorativa. Le conseguenze della lesione possono essere:
 - la **morte del lavoratore**;
 - l'**inabilità** al lavoro, la quale può essere a sua volta:
 - ✓ **temporanea**, se le conseguenze sono sanabili nel tempo;
 - ✓ **permanente**, se le conseguenze non sono sanabili nel tempo. Essa può essere a sua volta:
 - **assoluta**, quando toglie completamente le attitudini lavorative;
 - **parziale**, quando riduce, senza eliminarle, tali attitudini.
- ➔ la **causa violenta**, ovvero ogni **fatto esterno** che agisca **rapidamente** sulla persona e costituisce un nesso di causa ed effetto con la lesione;
- ➔ l'**occasione di lavoro**, ovvero il **legame** che deve sussistere tra il lavoro e l'infortunio. Si tende a distinguere tra:
 - **rischio specifico**, che è connesso alle condizioni peculiari dell'impresa e grava particolarmente su coloro che operano nell'ambito dell'impresa stessa e ne determina l'**esposizione potenziale all'infortunio**. In questo caso è sufficiente, affinché sussista l'**occasione di lavoro**, che vi sia un **nesso di causalità tra evento e lavoro**, che può essere anche **indiretto e mediato**. Tale rischio è **indennizzabile**;
 - **rischio generico**, che non è legato in alcun modo allo svolgimento della prestazione lavorativa. Esso **non è indennizzabile**.

In giurisprudenza e in dottrina è stata elaborata la figura del **rischio generico aggravato**, corrispondente ad un **rischio generico ma aggravato da specifici elementi lavorativi**, in relazione al quale l'infortunio può essere indennizzato. **L'esempio classico è il rischio di essere investito da un'automobile nell'attraversamento di una strada senza strisce pedonali: per qualsiasi persona si tratta di un rischio generico, ma per un muratore costretto ad attraversare la stessa strada in tuta da lavoro e trasportando due secchi di calce, e quindi gravemente impedito nei movimenti, diventa un rischio generico aggravato da ragioni di lavoro.**

***** FINE ANTEPRIMA *****